NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA DI GESU' CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Art. 1 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni)

Allegato

Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevita indicata anche come Chiesa), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonche' dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, 881;

Considerato che in forza dell'articolo 8 della costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; che uno dei principi della «Chiesa» e' obbedire, onorare e sostenere le leggi; preso atto che la «Chiesa» non intende partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF; ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia piu' idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa;

Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della «Chiesa», la citata legislazione sui culti ammessi.

Articolo 1

(Liberta' religiosa)

1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della «Chiesa», di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La «Chiesa» ha piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. 2. E' garantita alla «Chiesa», alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena liberta' di riunione e la liberta' di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della «Chiesa», all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della «Chiesa» nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 4. E' riconosciuta ai rappresentanti della «Chiesa» la liberta' di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della «Chiesa», senza la necessita' di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo. 5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta', di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione e delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla «Chiesa» operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 127
Partizione	Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-di/allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it